

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione della legge n. 28 dicembre 1993, n. 580;

Visti in particolare l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese delle domande di iscrizione o di deposito da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato dal decreto ministeriale 2 marzo 2015, con i quali sono state da ultimo approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Visto l'articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di start-up innovative e incubatori certificati, come da ultimo modificato dall'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2015, n.33;

Visto in particolare l'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di start-up a vocazione sociale;

Visto l'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2015, n.33, in materia di piccole e medie imprese innovative;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge n. 28 dicembre 1993, n. 580, che prevede che i consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali;



Visti gli articoli 2284-2290 del codice civile, in materia di decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone;

Vista altresì la direttiva del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa col Ministro della giustizia in data 27 aprile 2015, in materia di modalità di registrazione del decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone;

Vista la nota del Direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi di questo Ministero, del 5 agosto 2013, con la quale si chiedeva di integrare la modulistica del registro delle imprese con i dati relativi alle società cooperative ai fini dell'inserimento degli stessi nell'albo delle società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 23 Giugno 2004, istitutivo dell'Albo delle Società Cooperative, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 6 marzo 2013;

Ritenuto necessario procedere alla modifica delle specifiche tecniche al fine di adeguare le stesse alle disposizioni recate dalle norme sopra richiamate;

Ritenuto opportuno prevedere un adeguato lasso di tempo ai fini dell'acquisizione di efficacia delle presenti disposizioni, al fine di consentire alle imprese produttrici di software di implementare i propri programmi;

Considerato infine, il disegno di legge sulla riforma della scuola e particolarmente l'articolo 4, in materia di alternanza scuola – lavoro, che istituisce una sezione speciale del registro delle imprese;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

DECRETA

Art. 1.

- 1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato con decreto ministeriale 10 luglio 2014, ed ancora dal decreto ministeriale 2 marzo 2015, elencate nell'allegato A al presente decreto.
- 2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 15 luglio 2015, con l'eccezione della implementazione della sezione speciale del registro delle imprese relativa alla alternanza scuola-lavoro, che acquisterà efficacia con l'entrata in



vigore della legge di riforma della scuola. A partire dal 15 settembre 2015 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

3. La pubblicazione integrale delle tabelle modificate per gli effetti del presente decreto è eseguita sul sito internet di questa Amministrazione www.mise.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è disponibile sul sito internet del Ministero <u>www.mise.gov.it</u>.

Roma, 22 giugno 2015

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio